



Arma dei Carabinieri



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
FEDERAZIONE ITALIANA
TENNIS E PADEL

IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Teo Luzi, di seguito anche "l'ARMA", e la Federazione Italiana Tennis e Padel, di seguito FITP, nella persona del Presidente, Ing. Angelo Binaghi, di seguito denominate "le Parti",

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definito dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e segnatamente l'articolo 2, recante le attribuzioni dell'ARMA nei comparti di specialità, con particolare riguardo alla sicurezza in materia di sanità;

VISTO il decreto 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, riconducendo, in via esclusiva, la competenza sulla sicurezza in materia di sanità all'Arma dei Carabinieri, con particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo in materia di doping, svolte dal Comando Carabinieri Tutela della Salute;

VISTO il D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, che ha previsto il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), ente con personalità giuridica di diritto pubblico, che cura l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale e, in particolare, la preparazione degli atleti, nonché l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali;

VISTO che la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita da società e associazioni sportive che, senza fini di lucro, praticano in Italia il tennis, il beach tennis, il padel, il pickleball e il tennis in carrozzina; essa è riconosciuta dal C.O.N.I. e opera, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;

CONSIDERATO che l'ARMA ritiene l'attività sportiva parte integrante dell'addestramento del proprio personale e promuove, anche attraverso il Centro Sportivo Carabinieri, l'esercizio, la diffusione e la propaganda degli sport, anche a livello amatoriale;

CONSIDERATO che tra gli scopi istituzionali della FITP vi è la diffusione, nel territorio nazionale, degli sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball e del tennis in carrozzina, in tutte le loro forme e manifestazioni, e, più in generale, dell'attività sportiva, quale insostituibile elemento di promozione della salute;

CONSIDERATO che le Parti riconoscono che la pratica di un'attività sportiva costituisce un fattore indispensabile per la crescita e lo sviluppo, in ogni persona, di capacità relazionali ed equilibrio psicofisico, nonché per favorire il rispetto delle regole e del prossimo, avuto particolare riguardo al ruolo di guida ed esempio rivestito dagli istruttori nel rapporto con gli allievi;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle Parti di:

- realizzare forme di collaborazione per lo svolgimento di specifiche attività a favore dei giovani, con l'obiettivo di coniugare i valori positivi dello sport con quelli dell'educazione alla legalità;
- migliorare e implementare la funzionalità delle strutture sportive dedicate alle discipline ricomprese sotto l'egida della FITP;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e la FITP, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.
2. Le aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione riguardano:
 - a) la realizzazione di iniziative di inclusione sociale mediante la promozione delle discipline ricomprese sotto l'egida della FITP e la diffusione della cultura del benessere, della corretta alimentazione e della legalità;

- b) la realizzazione di giornate dedicate allo sport ed alla legalità, coinvolgendo la rete di società e associazioni sportive di base affiliate alla FITP;
- c) l'organizzazione di conferenze, convegni e seminari sulle materie oggetto del presente protocollo e lo svolgimento di attività formative e informative reciproche su tematiche etiche di interesse comune, quali il *rispetto della persona*, la *correttezza sportiva*, l'*imparzialità di trattamento*, la *tutela della salute degli atleti*, la *lotta contro il doping*, *contro la violenza fisica e verbale*, *contro le discriminazioni* e *contro ogni distorsione dei valori sportivi*;
- d) la messa a disposizione di spazi sportivi dell'ARMA per l'organizzazione di iniziative volte a promuovere le discipline ricomprese sotto l'egida della FITP in favore dei giovani, nell'ambito del progetto "*Cultura della Legalità*", avviato con il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- e) l'avvio di progetti per migliorare l'efficienza degli impianti sportivi dell'ARMA.

Art. 2

Impegni delle parti

1. L'ARMA, in relazione alle forme di collaborazione di cui all'art. 1, comma 2, si impegna a:
 - a) mettere a disposizione le proprie strutture sportive per lo svolgimento di eventi sportivi e/o iniziative organizzati dalla FITP rivolti ai giovani, a persone in condizione di disagio e a categorie fragili;
 - b) garantire la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di formazione, aggiornamento e informazione nell'ambito dei corsi programmati dalla FITP.
2. LA FITP, in relazione alle forme di collaborazione di cui all'art. 1, comma 2, si impegna a:
 - a) organizzare iniziative rivolte a bambini, ragazzi, giovani e a persone in condizione di disagio e fragilità presso strutture sportive dell'ARMA;
 - b) collaborare con l'ARMA al fine di valorizzare le strutture sportive dell'ARMA, eventualmente anche attraverso interventi di sviluppo e realizzazione di nuove strutture destinate alle discipline sportive ricomprese sotto l'egida della FITP;
 - c) organizzare attività di formazione di team-building attraverso lo sport, anche a favore degli istituti di formazione dell'ARMA.
3. Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri per l'ARMA né per la FITP. Le Parti definiranno mediante successivi accordi scritti i termini e le modalità di esecuzione degli impegni convenuti con il presente Protocollo.

Art.3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - a) per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) per la FITP, il Direttore dell'Istituto di formazione "Roberto Lombardi".

Art.4

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi all'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) o dall'art. 3 del D. Lgs. n. 51/2018, laddove il trattamento sia svolto per finalità di polizia.

Art.5

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. L'ARMA e la FITP si impegnano ad utilizzare il marchio e/o il logo dell'altra Parte, e/o ad associare il logo e/o il marchio dell'altra Parte ai propri, esclusivamente nei termini, alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, ciascuna Parte avrà cura di trasmettere all'altra Parte i marchi e i loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le Parti danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante e/o relativo al marchio e/o al logo di ciascuna Parte resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio e/o del logo di una Parte non attribuisce all'altra Parte alcun diritto o pretesa sugli stessi; le Parti avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi esclusivamente con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del marchio e/o del logo dell'altra Parte al preventivo assenso di quest'ultima.
4. L'ARMA e la FITP si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art. 6

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n.241, ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ciascuna Parte potrà recedere *ad nutum* in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base delle esigenze che potranno emergere nel corso della collaborazione, comprese quelle volte a precisare gli strumenti e le modalità della collaborazione stessa.
4. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere concordata dalle parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione a pena di nullità.

Art. 7

Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, _____

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(*Gen. C.A. Teo Luzi*)

LUZI TEO
ARMA DEI
CARABINIERI
09.05.2024
07:13:14
GMT+01:00



PRESIDENTE DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL
(*Ing. Angelo Binaghi*)

